

VERBALE DI INTESA

tra Confesercenti e Filcams CGIL, Fisascat CISL, UILTUCS

PREMESSO CHE

- IL D.L. n. 87/20018 (cd "Decreto Dignità") convertito nella legge n. 96/2018, ha modificato la durata massima dei contratti a tempo determinato e la disciplina delle proroghe e dei rinnovi, e pur reintroducendo il regime delle causali, ha continuato a mantenere le deroghe previste dal D. Lgs. N. 81/2015 in materia di stagionalità, sia legale che contrattuale, concernenti la successione dei contratti a termine anche in assenza di causali, e le percentuali di utilizzo, applicabili alle fattispecie di stagionalità definite dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963 n. 1525 e successive modifiche e integrazioni, nonché dalle "ulteriori ipotesi di stagionalità" già definite dai contratti collettivi;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi (di seguito, CCNL TDS) con accordo di rinnovo del 12 luglio 2016 ha introdotto l'art. 66 bis "Contratto a tempo determinato in località Turistiche" nell'ambito del quale ha disciplinato ulteriori ipotesi di attività stagionali in aggiunta a quanto definito dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963 n. 1525 e successive modifiche e integrazioni rinviando alla contrattazione territoriale sottoscritta dalle organizzazioni territoriali stipulanti l'individuazione



delle località a prevalente vocazione turistica dove si collocano le predette assunzioni a tempo determinato con tutte le deroghe previste dalla normativa vigente;


Tutto ciò premesso e considerato, le Parti, congiuntamente,



DICHIARIANO QUANTO SEGUE

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 87/2018 (CD. Decreto Dignità), convertito nella legge n. 96/2018, si riconferma la validità a piena applicabilità dell'articolo 66 bis del CCNL Terziario, già parte integrante del CCNL vigente, quale strumento idoneo per soddisfare esigenze di ampliamento degli organici oltre i limiti percentuali e di durata, nonché, esclusivamente per i contratti attivati ai sensi dell'art. 66 bis, per il superamento dell'obbligo di causale per proroghe o rinnovi.

Letto confermato e sottoscritto

Roma, 27/5/2019

Confesercenti


Filcams-Cgil

Fisascat-Cisl


Uiltucs
